



STATUTO del **COMITATO PER IL CARNEVALE TUSCANESE** **A.P.S.**

TITOLO I **L'ASSOCIAZIONE** **PARTE I** **COSTITUZIONE**

Art. 1

Costituzione

1. È costituito, ai sensi del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nel rispetto del Codice Civile e delle vigenti leggi e successive modifiche, a Tuscania (VT), un comitato, di iniziativa popolare, denominato "Comitato per il Carnevale Tuscanese"
2. Il Comitato per il Carnevale Tuscanese è apartitico e aconfessionale, ha durata illimitata ed è governato dalle norme del presente Statuto e del Regolamento.
3. Il Comitato per il Carnevale Tuscanese assume la qualifica di Associazione di Promozione Sociale (A.P.S.) e la denominazione, conseguentemente, di "Comitato per il Carnevale Tuscanese – APS", che ne costituisce peculiare segno distintivo.
4. Il Comitato per il Carnevale Tuscanese si configura quale ente senza scopo di lucro neppure indiretto, ed in particolare come associazione di promozione sociale, ispirando il proprio ordinamento interno ai principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati nonché all'elettività delle cariche associative.
5. Il Comitato per il Carnevale Tuscanese ha sede a Tuscania (VT).
6. Il simbolo adottato quale emblema rappresentativo del Comitato per il Carnevale Tuscanese è allegato al presente Statuto (Allegato A).



PARTE II

SCOPI E ATTIVITÀ

Art. 2

Scopi

1. Il Comitato per il Carnevale Toscanese di seguito indicato come "il Comitato", conforma il proprio spirito e la propria prassi ai principi della Costituzione Italiana e li fonda sul rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.
Il suo scopo è quello di promuovere la cultura e l'arte del Carnevale di Toscana, di promuovere la costruzione di carri allegorici carnevaleschi e di organizzare manifestazioni culturali ed artistiche aventi la funzione di sviluppo e crescita dell'espressione del Carnevale.
Ha l'obiettivo di promuovere, incentivare e sostenere le iniziative atte a sviluppare le tradizioni, nonché ogni altra attività economica, culturale, storica e sociale nel Comune di Toscana, anche in collaborazione con altri Enti ed Associazioni.
2. Il Comitato non pone limiti di ordine territoriale o amministrativo alle proprie attività sociali, ma persegue con particolare forza i propri scopi sociali all'interno del territorio del Comune di Toscana.
3. Nel perseguimento dei propri scopi sociali il Comitato può federarsi e stringere accordi di collaborazione con altre Associazioni locali e nazionali o far parte di comitati, consulte, confederazioni di più associazioni, enti e singole persone nel rispetto dei principi di reciprocità ed uguaglianza rappresentativa.
4. Quanto previsto in codesto articolo e nel successivo verrà attuato nel rispetto del decreto legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997 e successive modificazioni.

Art. 3

Attività sociali

1. Il Comitato nell'intento di perseguire con ogni sforzo gli scopi sociali si prefigge la realizzazione delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 comma 1 lett. d), f), i), k) e z) del Decreto Legislativo n. 117 del 2017, e in particolare di:
 - a) Concorrere al progresso sociale, economico e culturale della cittadinanza;
 - b) Sensibilizzare l'opinione pubblica ai temi della cultura e della tradizione del Carnevale di Toscana;
 - c) Assicurare la tutela, la promozione e la valorizzazione del patrimonio tradizionale e folkloristico di Toscana;

- 
- 
- d) Favorire, promuovere e organizzare attività di formazione culturale e professionale anche nel mondo della scuola, corsi di aggiornamento e iniziative di turismo sociale, anche in collaborazione con le altre organizzazioni ed enti pubblici o privati;
 - e) Favorire e promuovere la redazione, la pubblicazione, l'edizione e la diffusione, anche tramite e per conto terzi, di riviste e notiziari, di guide e monografie, di relazioni di ricerca, di audiovisivi, di supporti informatici, di prodotti multimediali, di fotografie e di disegni e quant'altro riguardante il Carnevale di Tuscania, nel rispetto della normativa vigente;
 - f) Organizzare e gestire attività turistiche di interesse sociale e culturale;
 - g) Riqualificare i beni pubblici inutilizzati o i beni confiscati alla criminalità organizzata;
 - h) Promuovere attività di sensibilizzazione per il Carnevale di Tuscania oggetto dell'attività del Comitato tramite mostre, esposizioni, convegni e conferenze.

TITOLO II

I SOCI

PARTE I

SOCI

Art. 4

I soci

1. Fanno parte del Comitato, in qualità di Soci, tutte le persone fisiche, italiane e straniere, senza alcuna distinzione di carattere sociale, etnico, religioso e sessuale, la cui domanda di adesione sia accettata dal Consiglio Direttivo e siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
2. I soci prendono parte alle attività sociali in maniera volontaria, impegnandosi a non richiedere alcun tipo di retribuzione.
3. All'atto della sottoscrizione della domanda di adesione, i soci si impegnano a versare la quota associativa, comprensiva del contributo associativo e della quota assicurativa, e ad accettare e rispettare il presente Statuto, il Regolamento specifico adottato dall'Associazione e la legislazione vigente.
4. I soci si impegnano a collaborare attivamente e moralmente al raggiungimento degli scopi sociali e all'attuazione dei progetti promossi o condivisi dal Comitato.
5. I soci, sottoscrivendo la domanda di adesione, accettano la copertura assicurativa, antinfortunistica, per malattia e per la responsabilità civile, che copre ogni attività sociale.
6. La qualifica di Socio ha decorrenza dal giorno della presentazione della domanda di adesione al Consiglio Direttivo. L'efficacia dell'iscrizione è in ogni caso subordinata al versamento della quota associativa.
7. L'adesione al Comitato ha durata annuale e scade al termine dell'anno solare indipendentemente dalla data di accettazione della domanda di adesione.

Art. 5

Tipologie di soci

1. I soci si dividono in 2 (due) tipologie:

- a. Soci Ordinari;
- b. Soci Onorari.

- 
2. Per Soci Ordinari si intendono i soci senza particolari benefici o agevolazioni. Per Soci Onorari si intendono i soci iscritti su iniziativa del Consiglio Direttivo a carico del Comitato per particolari meriti conseguiti.
 3. La distinzione in tipologie dei soci attiene esclusivamente, e senza ulteriori implicazioni, alla natura quantitativa della quota associativa.

Art. 6

Domanda di adesione

1. La domanda di adesione, firmata dal/dalla socio/a, è indirizzata al Consiglio Direttivo, che la accetta o la rifiuta nei casi prescritti dal presente Statuto, valutando le possibili cause ostative. Il Consiglio Direttivo può rimettere la decisione all'Assemblea dei Soci.
2. La domanda di adesione dei soci minorenni deve essere controfirmata da uno dei genitori, ovvero da entrambi i genitori, o da chi ne fa le veci.
3. Avverso la decisione del Consiglio Direttivo in rifiuto della domanda di adesione, l'aspirante socio/a può fare ricorso all'Assemblea dei Soci, la quale delibera in merito durante la prima seduta ordinaria successiva, con decisione insindacabile.

Art. 7

Decadenza dalla qualifica di socio

- 1) La decadenza dalla qualifica di socio avviene per:
 - a) Dimissioni volontarie;
 - b) Mancato rinnovo dell'adesione durante il periodo di tesseramento;
 - c) Mancato versamento della quota associativa;
 - d) Espulsione.

PARTE II

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Art. 8

Diritti dei soci

1. I Soci hanno il diritto di:

- a) Partecipare alle Assemblee, convocate in seduta Ordinaria e Straordinaria, e, se maggiorenni, esercitare il diritto di voto e ricoprire le cariche sociali e ad essere iscritti nel Libro dei Soci;
- b) Contribuire democraticamente al dibattito interno al Comitato;
- c) Partecipare a tutte le attività e ai progetti promossi o condivisi dal Comitato, coperti da adeguata polizza assicurativa;
- d) Prendere visione dello Statuto e del Regolamento.

Art. 9

Doveri dei Soci

1. I Soci hanno il dovere di:

- a) Rispettare lo Statuto del Comitato e il Regolamento, pena provvedimenti di natura disciplinare;
- b) Contribuire attivamente al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) Contribuire fattivamente e moralmente alla vita e al progresso del Comitato;
- d) Pagare la quota sociale;
- e) Osservare le direttive e le circolari degli Organi del Comitato;
- f) Cedere al Comitato, a titolo gratuito e a tempo indeterminato, i diritti connessi all'attività prestata nell'ambito associativo e in particolare a quelli derivanti dalla Legge n. 633 del 1941 e successive modifiche.

PARTE III

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI A CARICO DEI SOCI

Art. 10

Provvedimenti disciplinari

1. Il Consiglio Direttivo, riunito in seduta ordinaria o straordinaria, su segnalazione dei Soci o per iniziativa dei suoi membri, discute e decreta i seguenti provvedimenti disciplinari a carico dei Soci:
 - a) Sospensione dalle attività sociali;
 - b) Espulsione.

TITOLO III
GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
PARTE I
GLI ORGANI E LE ELEZIONI



Art. 11

Gli Organi del Comitato

1. Sono Organi del Comitato:
 - a) L'Assemblea dei Soci;
 - b) Il Consiglio Direttivo;
 - c) Il Presidente;
 - d) Il Revisore dei Conti;
 - e) L'Organo di Controllo (eventuale);
 - f) L'Organo di Revisione (eventuale).
2. Tutte le cariche sociali ordinarie sono di natura volontaria e non retribuita, hanno durata quadriennale e possono essere riconfermate.
3. Le sostituzioni e gli incarichi specifici effettuati o conferiti nel corso del quadriennio decadono allo scadere del quadriennio medesimo.
4. Tutte le cariche sociali sono uniche e non si possono ricoprire contemporaneamente.

Art. 12

Elezioni

1. Sono cariche elettive dirette:
 - a) Il Consiglio Direttivo;
 - b) Il Presidente;
 - c) Il Revisore dei Conti;



d) Il Presidente dell'Assemblea dei Soci;

e) L'Organo di Controllo.

2. Le altre cariche elettive sono di natura indiretta. Il Consiglio Direttivo elegge il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.
3. Possono esercitare il diritto di voto attivo e passivo tutti i soci, i quali abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, in maniera democratica e nel rispetto della segretezza.
4. Le elezioni si tengono regolarmente ogni 4 (quattro) anni, o, in caso di sfiducia del Consiglio Direttivo, quando lo decida l'Assemblea dei Soci.
5. Le elezioni si svolgono durante un'Assemblea dei Soci, riunita in seduta Straordinaria.

PARTE II

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 13

Assemblea dei Soci - Composizione

1. L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano del Comitato, democratico, libero e inviolabile, al suo interno si esprimono le diverse componenti del Comitato per il raggiungimento dei principi comuni.
2. L'Assemblea dei Soci, in seguito chiamata semplicemente "Assemblea", è costituita da tutti i Soci validamente iscritti al Comitato da almeno 5 (cinque) giorni rispetto alla data di convocazione della stessa, che siano in regola con il versamento delle quote sociali e nei cui confronti non sia intervenuto alcun provvedimento di espulsione.
3. L'Assemblea costituisce l'ultimo organo di appello in caso di ricorso per i soci colpiti da provvedimenti disciplinari e per gli aspiranti soci, la cui domanda di adesione è stata rigettata dal Consiglio Direttivo.

Art. 14

Assemblea dei Soci – Sedute

1. L'Assemblea si può riunire in seduta Ordinaria o Straordinaria, nella sede sociale o in altra sede indicata nel decreto di convocazione.
2. L'Assemblea si riunisce obbligatoriamente in seduta Ordinaria 1 (una) volta l'anno:
3. L'Assemblea si riunisce in seduta Straordinaria ogni qual volta sia necessario e comunque in caso di:
 - a) Elezioni ordinarie e degli organi straordinari;
 - b) Deliberazione sulle mozioni di sfiducia del Consiglio Direttivo o di uno o più dei suoi membri;
 - c) Dimissioni del Consiglio Direttivo o dei suoi 2/3 (due/terzi);
 - d) Deliberazione su proposte di modifica dello Statuto e del Regolamento;
 - e) Deliberazione su ricorsi presentati da soci colpiti da provvedimenti disciplinari o da aspiranti soci non ammessi;
 - f) Scioglimento del Comitato e sua liquidazione.



4. L'Assemblea si riunisce, in seduta straordinaria, su richiesta:

- a) Del Direttore;
- b) Di almeno 2/3 (due/terzi) dei membri del Consiglio Direttivo;
- c) Del Revisore dei Conti, in caso di comunicazioni urgenti riguardanti il Bilancio sociale;
- d) Di almeno 1/3 (un/terzo) dei Soci, validamente iscritti;

- 5. I lavori dell'Assemblea e i dibattiti interni sono verbalizzati dal Segretario. I verbali sono conservati e possono essere visionati da tutti i soci.
- 6. L'Assemblea esprime le sue decisioni a maggioranza semplice, a maggioranza qualificata (dei 2/3 dei soci presenti) o a maggioranza assoluta (dei 2/3 dei soci validamente iscritti), secondo le modalità stabilite dal Regolamento.
- 7. Il voto dei Soci durante l'Assemblea è democratico, nominale, palese (per alzata di mano) o segreto, nei casi e secondo le modalità stabiliti dal Regolamento.

Art. 15

Assemblea dei Soci – Convocazione

- 1. L'Assemblea, riunita in seduta Ordinaria o Straordinaria, è convocata dal Presidente nelle forme e nei modi stabiliti dal Regolamento.
- 2. Il Presidente, anche se sfiduciato o dimissionario, convoca l'Assemblea quale ultima decisione di incarico.
- 3. Il Presidente convoca l'Assemblea Ordinaria, almeno 10 (dieci) giorni prima del giorno stabilito per l'Assemblea stessa, con decreto di convocazione contenente l'Ordine del Giorno (OdG), che enumera i temi trattati e le delibere in attesa di approvazione.
- 4. Il Presidente convoca l'Assemblea Straordinaria, almeno 5 (cinque) giorni prima del giorno stabilito per l'Assemblea stessa, con decreto di convocazione contenente l'Ordine del Giorno (OdG) e le motivazioni della convocazione d'urgenza, specificando chi ne ha richiesto la seduta.
- 5. Il Presidente deve dare pubblicità del decreto di convocazione attraverso tutti i canali di informazione disponibili, contattando anche in forma breve e personale i soci che risultino difficilmente rintracciabili.
- 6. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci regolarmente iscritti, mentre, in seconda convocazione, quale che sia il numero dei soci partecipanti.

Art. 16
Assemblea dei soci – Poteri

1. L'Assemblea, riunita in seduta Ordinaria o Straordinaria, costituisce il supremo organo del Comitato, con poteri insindacabili di indirizzo dell'attività sociale, di normativa e di garante ultimo dei soci. L'Assemblea è insostituibile nei suoi poteri, qualunque decisione o decreto di qualsiasi altro Organo del Comitato deve essere validato dall'Assemblea, che costituisce l'espressione democratica del corpo sociale.
2. L'Assemblea è sovrana su ogni campo di iniziativa e amministrazione sociale, ed in particolare:
 - a) Approva e modifica lo Statuto, il Regolamento e qualunque altro strumento di cui si doti il Comitato; la modifica dello Statuto richiede il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Soci validamente iscritti;
 - b) Indica la linea di indirizzo ideale per il conseguimento degli scopi sociali, alla quale si uniformano i Soci e gli Organi del Comitato;
 - c) Propone iniziative e attività indicandone modalità e supporti organizzativi;
 - d) Elegge democraticamente il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Revisore dei Conti e approva le cariche decise per cooptazione dal Presidente o dal Consiglio Direttivo.
 - g) Approva il Bilancio sociale, redatto e presentato dal Presidente e dal Tesoriere e vidimato dal Revisore dei Conti; qualora il Bilancio non venga approvato, il Consiglio Direttivo è da considerare sfiduciato;
 - h) Approva annualmente l'importo della quota associativa;
 - i) Delibera, ogni quattro anni, il numero dei Consiglieri del Comitato, componenti il Consiglio Direttivo, in modo proporzionale al numero dei soci iscritti;
 - j) Approva i provvedimenti di espulsione decretati dal Consiglio Direttivo;
 - k) Discute e delibera sulla richiesta di ricorso presentata dai Soci sottoposti a provvedimento disciplinare o dagli aspiranti soci, la cui domanda di adesione sia stata rigettata dal Consiglio Direttivo.
 - l) Delibera su ogni altro argomento sottoposto alla sua attenzione dal Presidente, dal Consiglio Direttivo o dai Soci, purché presente tra i punti all'Odg;
 - m) Delibera su forme di associazione e/o federazione con altre organizzazioni di volontariato;
 - n) Delibera lo scioglimento del Comitato e la sua liquidazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Soci regolarmente iscritti.
3. Le decisioni dell'Assemblea sono insindacabili ed hanno valore universale e immediato.

Art. 17

Assemblea dei Soci – Cariche

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Assemblea dei Soci, il quale è eletto tra i presenti, all'inizio della seduta.
2. Il Presidente dell'Assemblea, la cui carica è ripetibile non consecutivamente, gestisce, modera e presiede i lavori dell'Assemblea e garantisce la libertà del dibattito fra i soci, nel rispetto del principio democratico e di uguaglianza.
3. Il Presidente non può modificare l'OdG.
4. Le sedute dell'Assemblea sono verbalizzate dal Segretario.

PARTE III

IL CONSIGLIO DIRETTIVO



Art. 18

Consiglio Direttivo – Composizione

1. Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo del Comitato.
2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea normalmente ogni 4 (quattro) anni ed è composto da un numero minimo di 4 (quattro) membri e da un numero massimo di 10 (dieci) membri oltre il Presidente, che ne presiede le adunanze con diritto di voto.
3. Il Consiglio Direttivo è composto da:
 - a) Presidente;
 - b) Vicepresidente;
 - c) Segretario;
 - d) Tesoriere;
 - e) Consiglieri, in numero minimo di 3 (tre) e in numero massimo di 9 (nove), stabiliti ogni 4 (quattro) anni dall'Assemblea in rapporto al numero dei soci iscritti;
4. La carica di membro del Consiglio Direttivo è volontaria, non retribuita e può essere confermata anche consecutivamente.
5. Possono essere eletti membri del Consiglio Direttivo tutti i soci maggiorenni validamente iscritti con elezioni da tenersi durante una riunione straordinaria dell'Assemblea.
6. Ogni membro del Consiglio Direttivo può, in qualunque momento ed in piena libertà, presentare dimissioni volontarie e irrevocabili, senza alcuna conseguenza. Il membro dimissionario è sostituito per cooptazione dal primo dei non eletti alle ultime elezioni precedenti.

Art. 19

Consiglio Direttivo - Sedute e convocazione

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che sia necessario.
2. Il Consiglio Direttivo si riunisce su richiesta:
 - a) Del Presidente, o in sua vece del Vicepresidente;
 - b) Di almeno 1/3 (un/terzo) dei suoi membri.

c) Del Revisore dei Conti, qualora avesse necessità di comunicare osservazioni o consigli circa la redazione del Bilancio sociale.

3. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, anche se dimissionario, almeno 5 (cinque) giorni prima della data prevista. Il decreto di convocazione deve recare indicazione delle materie che saranno oggetto di discussione.
4. Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano, con diritto di intervento ma senza diritto di voto, eventuali esperti e consulenti, anche non soci, che siano ritenuti necessari per la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.
5. Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei suoi membri. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice dei membri, salvo che per l'adozione di provvedimenti disciplinari, per la quale è richiesta la maggioranza assoluta dei membri.
6. La mancata partecipazione di un membro a quattro riunioni consecutive, senza una giustificata ragione, comporta l'automatica decadenza dalla carica con conseguente sostituzione dello stesso tramite cooptazione del primo dei non eletti alle ultime elezioni precedenti.
7. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono essere tenute alla presenza dei soci regolarmente iscritti. Qualora il Presidente lo ritenga necessario la riunione può avvenire senza pubblico, ovvero in caso di deliberazione di provvedimenti disciplinari a carico di soci.
8. Non sono ammesse deleghe al voto.
9. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ed in sua assenza dal Vicepresidente.
10. La discussione è verbalizzata dal Segretario. I verbali devono essere conservati e possono essere visionati da tutti i soci.

Art. 20

Consiglio Direttivo – Poteri

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo del Comitato che ha il compito di disporre, di promuovere e di controllare l'esecuzione delle decisioni dell'Assemblea dei Soci, di curare l'osservanza dello Statuto e del Regolamento e di provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria in conformità alle norme stabilite dai regolamenti succitati.
2. In particolare, il Consiglio Direttivo:
 - a) Elegge al suo interno, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere, secondo le modalità stabilite dal Regolamento;
 - b) Dà attuazione alle delibere dell'Assemblea che non siano riservate alla competenza di altri Organi sociali;

- 
- c) Imposta e tratta nell'interesse del Comitato ogni questione di carattere generale relativa alla normale amministrazione;
 - d) Progetta, promuove, cura e presenta all'Assemblea attività e iniziative ispirate al raggiungimento degli scopi sociali;
 - e) Delibera ogni atto giuridico che impegni il Comitato;
 - f) Propone la quota annuale associativa;
 - g) Esamina e valuta il Bilancio sociale, predisposto dal Presidente e dal Tesoriere.
 - h) Delibera sulla proposta di sfiducia del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario o del Tesoriere;
 - i) Approva l'assunzione di consulenti o professionisti da parte del Comitato, in particolari situazioni e per particolari necessità;
 - j) Delibera sull'acquisto e sull'alienazione di immobili;
 - k) Accoglie o rigetta le domande di adesione dei Soci;
 - l) Propone l'iscrizione di Soci Onorari;
 - m) Delibera sui provvedimenti disciplinari;
 - n) Discute, delibera e presenta eventuali modifiche allo Statuto e al Regolamento;
 - o) Approva le proposte di transazione o rinuncia alle azioni, di compromissione in arbitri, anche amichevoli compositori, relative a controversie che coinvolgano il Comitato;
 - p) Delibera sulla costituzione di parte civile.

Art. 21

Consiglio Direttivo – Sfiducia e scioglimento

1. Ciascun membro o il Consiglio Direttivo stesso nella sua totalità può essere sfiduciato dall'Assemblea dei Soci, riunita in seduta straordinaria, per:
 - a) Inadempienza dei doveri e dei compiti fissati dallo Statuto;
 - b) Trasgressione alle norme contenute nel presente Statuto e nel Regolamento;
 - c) Gestione insufficiente e negativa dell'amministrazione ordinaria e straordinaria del Comitato;
 - d) Danno d'immagine o patrimoniale arrecato al Comitato;
 - e) Tentativo di sovvertimento delle normative e dell'ordine sociale.

- 
2. La mozione di sfiducia, presentata all'Assemblea dei Soci, deve essere motivata e circostanziata, oltreché firmata da almeno 1/3 (un/terzo) dei soci regolarmente iscritti.
 3. La mozione di sfiducia approvata dall'Assemblea è subito operativa e il singolo membro deve considerarsi decaduto, o, in caso di sfiducia all'intero Consiglio Direttivo, quest'ultimo è da considerare sciolto.
 4. In caso di decadenza di uno o più membri, questi sono sostituiti per cooptazione dal/i primo/i non eletto/i alle ultime elezioni precedenti.
 5. Le modalità di attuazione del presente articolo sono regolate dal Regolamento.
 6. Il Consiglio Direttivo è da considerare sciolto in caso di dimissioni di tutti o dei 2/3 (due/terzi) dei membri dello stesso.
 7. Il Consiglio Direttivo è da considerare sfiduciato e quindi sciolto in caso di mancata approvazione del Bilancio sociale da parte del Revisore dei Conti e dell'Assemblea.

PARTE IV

IL PRESIDENTE

Art. 22

Il Presidente– Poteri

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci e costituisce, per 4 (quattro) anni, il Legale Rappresentante del Comitato, firmando tutti gli atti esecutivi sociali, nei limiti attribuitigli dal presente Statuto e dal Regolamento.
2. Il Presidente è deputato all'amministrazione ed alla gestione operativa ed esecutiva del Comitato.
3. Il Presidente ha i seguenti poteri ed obblighi:
 - a) Rappresenta legalmente il Comitato nei confronti dei terzi e in giudizio;
 - b) Convoca, presiede e coordina il Consiglio Direttivo;
 - c) Convoca l'Assemblea dei Soci;
 - d) È responsabile, nei limiti del proprio mandato, nei confronti dell'Assemblea e di terzi della conduzione delle attività svolte dal Comitato;
 - e) In causa di necessità e urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo sottoponendoli alla ratifica di quest'ultimo alla prima riunione utile;
 - f) Redige, coadiuvato dal Tesoriere, il Bilancio sociale, presentandoli all'approvazione del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, previo parere del Revisore dei Conti;
 - g) Apre, gestisce e chiude i conti correnti postali e/o bancari;
 - h) Assume gli impegni di spesa, in qualsiasi forma anche mediante sottoscrizione di garanzie;
 - i) Redige e modifica il Regolamento sottoponendolo all'approvazione del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
 - j) Dirige il personale, con poteri di assunzione, promozione, aumenti di merito e di anzianità, verifica disciplinare e licenziamento;
 - k) Ha potere di agire e resistere in giudizio, sottoscrivere transazioni o rinunce alle azioni e compromessi arbitrali, nominare amichevoli compositori con riferimento a controversie che coinvolgano il Comitato;

- l) Nomina avvocati e conferisce incarichi di consulenza e di prestazione professionale, a titolo sia gratuito sia oneroso;
 - m) Stipula convenzioni, accordi, contratti e collaborazioni con gli enti locali e nazionali, con le altre associazioni e con soggetti privati;
 - n) Organizza e gestisce le attività istituzionali del Comitato;
 - o) Tiene i rapporti con la stampa e promuove l'immagine del Comitato;
 - p) Relaziona al Consiglio Direttivo durante ogni riunione di quest'ultimo.
4. Nell'esercizio delle sue funzioni, salvo i compiti specifici e non delegabili, il Presidente può avvalersi della collaborazione del Vicepresidente, del Segretario, del Tesoriere dei Consiglieri e di ogni altro socio, conferendo poteri circostanziati e di durata temporale ben definita, attraverso incarichi ordinari e speciali, deleghe e collaborazioni.
5. Il Presidente esercita le proprie funzioni coll'obbligo del rispetto assoluto dello Statuto e del Regolamento, rappresentando il Comitato con professionalità e rigore morale.

Art. 23

Il Presidente – Sfiducia e decadenza

1. Il Presidente può essere sfiduciato dall'Assemblea, la mozione di sfiducia può essere presentata per:
- a) Gravi e ripetute carenze e irregolarità nella gestione del Comitato e nell'espletamento dei propri compiti;
 - b) Manifesto conflitto di interessi;
 - c) Aver procurato danno di immagine al Comitato attraverso le proprie scelte;
 - d) Aver tentato di sovvertire l'ordine normativo del Comitato.
2. Il Presidente sfiduciato o dimissionario è da considerare automaticamente decaduto e spetta all'Assemblea dei Soci eleggerne il sostituto. Il Vicepresidente ne assume le prerogative fino all'elezione del sostituto.

PARTE V
LE ALTRE CARICHE SOCIALI

Art. 24

Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, rimane in carica per 4 (quattro) anni e aiuta il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.
2. Il Vicepresidente:
 - a) Coadiuvava e sostituisce, in sua assenza, il Presidente nell'organizzazione e nella gestione del Comitato;
 - b) Firma gli atti sociali in sostituzione del Presidente;
 - d) Presiede il Consiglio Direttivo in assenza del Presidente.
 - e) Può gestire i conti correnti postali e bancari in vece del Presidente;
 - f) In caso di decadenza del Presidente lo sostituisce temporaneamente fino all'elezione del nuovo Presidente da parte dell'Assemblea, egli stesso può essere eletto.
3. Il Vicepresidente può essere sfiduciato dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea e sostituito tramite elezione.

Art. 25

Il Segretario

1. Il Segretario è eletto al suo interno dal Consiglio Direttivo e la sua carica dura 4 (quattro) anni. Ha la funzione di segretario del Comitato ed in particolare:
 - a) Verbalizza le riunioni del Consiglio Direttivo;
 - b) Provvede al tesseramento dei soci e ne tiene il registro;
 - c) Svolge le funzioni di segretario del Presidente;
 - d) Archivia gli atti del Comitato e ne cura la conservazione;
2. Il Segretario può essere sfiduciato dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea e sostituito tramite elezione.

Art. 26

Il Tesoriere

3. Il Tesoriere è eletto al suo interno dal Consiglio Direttivo e la sua carica dura 4 (quattro) anni. Ha la funzione di tesoriere del Comitato ed in particolare:
 - a) Può gestire i conti correnti postali e bancari insieme al Presidente;
 - b) Tiene la contabilità del Comitato e ne redige il Bilancio Sociale.
4. Il Tesoriere può essere sfiduciato dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea e sostituito tramite elezione.

Art. 27

Il Revisore dei Conti

1. Il Revisore dei Conti è eletto dall'Assemblea dei Soci ogni 4 (quattro) anni con il compito di controllare periodicamente la contabilità e l'effettiva stabilità del bilancio sociale. Nell'espletare le sue funzioni può, in qualunque momento, visionare la contabilità tenuta dal Presidente e dal Tesoriere e i conti correnti postali e bancari.
2. Sono eleggibili alla carica di Revisore dei Conti tutti i soci iscritti e maggiorenni.
3. Il Revisore dei Conti controlla e approva il Bilancio sociale entro 15 giorni dalla presentazione del Presidente e del Tesoriere.
4. Qualora il Revisore dei Conti non approvi il Bilancio redatto, l'Assemblea lo boccia e in caso di mancata approvazione il Consiglio Direttivo è da ritenersi sciolto.
5. Il Revisore dei Conti può presentare osservazioni e consigli in materia al Consiglio Direttivo, che deve recepirli e discuterli.
6. Il Revisore dei Conti può essere sfiduciato dall'Assemblea, in caso di manifesta incompatibilità di ruolo, di abuso di potere nell'esercizio delle funzioni o di non corretta gestione dei propri compiti. In caso di sfiducia l'Assemblea è chiamata a eleggerne il sostituto.

Art. 28

Organo di controllo

1. L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato qualora l'Assemblea dei Soci lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, nelle modalità previste dall'art. 30 del Decreto Legislativo 117/2017.
L'organo di controllo:

- a) Vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b) Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - c) Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Il/I componente/i dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
3. L'Organo di Controllo e il/i suo/i componente/i sono eletti dall'Assemblea dei Soci, secondo quanto stabilito dal Regolamento Elettorale.

Art. 29

Organo di revisione

1. È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del Decreto Legislativo n. 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.
2. La nomina dell'Organo di Revisione è prerogativa dell'Assemblea dei Soci.

TITOLO IV
LE RISORSE ECONOMICHE
PARTE I
CONTABILITÀ E BILANCI

Art. 30

Contabilità

1. La contabilità è tenuta dal Presidente coadiuvato dal Tesoriere e comprende tutte le entrate e le uscite del Comitato accompagnate da regolare attestazione e/o certificazione, al fine di poter garantire ai soci i dovuti rimborsi.
2. La contabilità deve essere registrata con attenzione e scrupolo in forma scritta e/o informatizzata al fine di garantire la massima trasparenza.
3. La contabilità può essere visionata in qualunque momento dal Revisore dei Conti, e da ogni socio, previa richiesta indirizzata al Presidente.
4. La contabilità deve risultare corrispondente, alla chiusura dell'anno finanziario sociale, all'ammontare esatto del Bilancio consuntivo, pena il parere negativo del Revisore dei Conti.

Art. 31

Anno finanziario sociale

1. L'anno finanziario sociale corrisponde all'anno solare, inizia il 1 (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Sull'anno finanziario sociale si basa la stesura del Bilancio sociale.

Art. 32

Bilancio sociale

1. Il Comitato è dotato di un Bilancio sociale annuale, redatto dal Presidente e dal Tesoriere e approvato dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea dei Soci, previo parere favorevole del Revisore dei Conti.
2. Il Bilancio sociale è composto di entrate, uscite e patrimonio sociale mobiliare e immobiliare.
3. Il Bilancio consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea e contiene il bilancio finale del Comitato dell'anno finanziario precedente. Il bilancio consuntivo contiene tutta la contabilità e deve chiudersi in parità o in avanzo.

4. Gli avanzi di gestione non possono essere divisi fra i soci e devono essere impiegati nel successivo esercizio per le finalità istituzionali e quelle ad esse direttamente connesse.
5. Il Bilancio non può essere chiuso con un disavanzo. In questo caso tutti gli impegni di spesa sono sospesi e non possono essere deliberate attività che comportino un intervento sul bilancio dell'Associazione, finché non si ritorni alla parità nell'esercizio di bilancio.

Art. 33

Entrate ed uscite

1. Il Bilancio del Comitato è composto da entrate, che vanno a costituire il fondo comune, nel rispetto dei limiti previsti dal Decreto Legislativo n. 117/2017, ed in particolare da:
 - a) Quote associative;
 - b) Lasciti, donazioni, contributi di soci, di privati, dello Stato, di enti e di Istituzioni pubbliche e/o private finalizzati esclusivamente al sostegno delle attività sociali;
 - c) Contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
 - d) Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - e) Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati o a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - f) Introiti realizzati nello svolgimento della sua attività;
 - g) Altri eventuali proventi.
 - h) Ogni altra entrata coerente con le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 117/2017.
2. Il Bilancio del Comitato è composto da uscite:
 - a) Spese per la gestione della sede;
 - b) Spese per le attività sociale e istituzionale;
 - c) Spese assicurative;
 - d) Spese per la gestione dell'Associazione;
 - e) Spese per l'incarico di consulenti e professionisti;
 - f) Spese per l'assunzione di dipendenti, in forma comunque minoritaria rispetto al numero dei soci iscritti.

PARTE II

RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIALI

Art. 34

Risorse economiche

1. Le risorse economiche del Comitato sono gestite dal Presidente e dal Tesoriere, che tiene e gestisce la cassa sociale.
2. I fondi sono depositati presso un Istituto bancario o postale individuato dal Presidente, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo.
3. La gestione dei fondi depositati è di competenza del Presidente, coadiuvato dal Vicepresidente e dal Tesoriere.

Art. 35

Risorse patrimoniali

1. Il patrimonio del Comitato è costituito dalle attività mobiliari e immobiliari risultanti dai bilanci e dagli inventari.

Art. 36

Promozione delle attività ed uso del simbolo

1. Il Comitato si impegna ad utilizzare ogni mezzo materiale e digitale per promuovere e pubblicizzare le attività, le iniziative, gli eventi e i propri progetti organizzati direttamente o in collaborazione.
2. Il Comitato promuove e pubblicizza le proprie attività utilizzando sempre il proprio simbolo, il cui uso è strettamente legato alle iniziative sociali.
3. L'utilizzo del simbolo del Comitato può essere concesso ad iniziative di altre associazioni o persone private di particolare interesse ed utilità sociale, in conformità agli scopi del Comitato, previa richiesta da indirizzarsi al Consiglio Direttivo, che è chiamato a concedere il patrocinio.
4. L'uso del simbolo e la sua concessione a terzi sono regolati dal Regolamento, approvato dall'Assemblea dei Soci.

TITOLO V

LA SEDE

Art. 37

Sede istituzionale

1. Il Comitato dispone di una sede legale ed istituzionale in Toscana.



TITOLO VI
SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 38
Scioglimento del Comitato

1. Lo scioglimento del Comitato è deliberato dal voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci regolarmente iscritti, in occasione di una seduta straordinaria dell'Assemblea.
2. Lo scioglimento del Comitato può essere richiesto dal Consiglio Direttivo, con richiesta unanime dei membri, o mediante mozione firmata dalla maggioranza dei Soci regolarmente iscritti.

Art. 39
Liquidazione del Comitato

1. In caso di scioglimento del Comitato, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117/2017, allorquando istituito.

TITOLO VII

IL REGOLAMENTO

Art. 40

Regolamento

1. L'Associazione si impegna a redigere, tramite il Consiglio Direttivo, e ad approvare, tramite deliberazione dell'Assemblea dei Soci, per integrare e regolare particolari forme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto un Regolamento.
2. Eventuali proposte di modifica al Regolamento possono essere presentate al Consiglio Direttivo o direttamente all'Assemblea dei Soci da ogni socio regolarmente iscritto. L'Assemblea delibera a maggioranza semplice le modifiche e le integrazioni proposte.

TITOLO X
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 41

Modifiche allo Statuto

1. Le proposte di modifica o di integrazione dello Statuto si devono portare all'attenzione dell'Assemblea da parte del Consiglio Direttivo o di almeno 1/10 (un/decimo) dei soci regolarmente iscritti.
2. Le proposte di modifica o di integrazione non possono essere discusse dall'Assemblea se non sono state rese disponibili nel loro testo integrale a tutti i soci almeno 15 (quindici) giorni prima della seduta dell'Assemblea.
3. Per modificare o integrare lo Statuto occorre la presenza e il voto favorevole di almeno i 2/3 dei soci regolarmente iscritti.

Art. 42

Norme transitorie e finali

1. Il presente Statuto è approvato dall'Assemblea del Comitato per il Carnevale Tuscanese e subito in vigore.
2. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto e dal Regolamento attuativo, si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti in materia.

Tuscania, lì 30/04/2022.

Approvato all'unanimità dall'Assemblea dei Soci riunita in Tuscania (VT),
Via del Comune, n. 1, il giorno 12/05/2022.

Letto, approvato e sottoscritto



AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI VITERBO	
Regist. n. 118 MAG 2022	al n. 1628 Serie 3
pag. n. ES 23, Euro	Il Funzionario (*) Ester Romano

Allegato A:
Simbolo del Comitato per il Carnevale Tuscanese



la provinciale di Vittorio Veneto

o
e
o

ie,
lal
se
ea
rrà
rt.
a e